



LEGGE 27 gennaio 2006 n.21

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 gennaio 2006.

Art.1 *(Finalità)*

La Protezione Civile ha la funzione di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danno derivanti dall'attività umana, da calamità naturali, da catastrofi e eventi eccezionali dannosi di ogni natura.

La Protezione Civile, attraverso la propria organizzazione, coordina e dirige tutti gli interventi necessari.

Compete alla Protezione Civile l'attività finalizzata alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio con la messa in atto di misure per ridurre al minimo tali ipotesi, al soccorso della popolazione ed ogni altra attività ritenuta utile al fine voluto.

La previsione comporta attività diretta allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

La prevenzione comporta attività utile ad evitare il verificarsi o a limitare i danni dell'evento temuto.

Il soccorso comporta attività di intervento tempestivo per assicurare alla popolazione la necessaria assistenza al verificarsi dell'evento dannoso, non solo il primo soccorso ma anche le azioni di assistenza logistica e sanitaria predisponendo le strutture tecniche e amministrative opportune.

Art.2 *(Il Coordinamento per la Protezione Civile)*

Il Coordinamento per la Protezione Civile è un organo propositivo e deliberativo su tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione delle ipotesi di rischio e sulle attività conseguenti al verificarsi degli eventi temuti.

Il Coordinamento è convocato e presieduto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni quale Deputato alla Protezione Civile ed è così composto:

- il Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura che può svolgere in caso di assenza o impedimento le funzioni del Segretario di Stato per gli Affari Interni;
- il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale;
- il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio;
- il Capo del Servizio Protezione Civile.

Possono partecipare alle riunioni, qualora si ravvisi la necessità:

- il Comandante del Corpo della Polizia Civile;
- il Comandante del Corpo della Gendarmeria;
- il Comandante del Corpo della Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato;
- il Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.);
- il Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.);
- il Direttore dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari;
- il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale (S.I.A.);
- il Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Agrarie e Ambientali (U.G.R.A.A.);
- il Responsabile del Servizio Antincendio e Protezione Civile;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- il Dirigente dell'Ufficio Progettazione;
- il Presidente della Croce Rossa Sammarinese.

Qualora si ravvisi la necessità, possono essere chiamati a partecipare al Coordinamento altri Segretari di Stato, funzionari dello Stato, i Capitani di Castello territorialmente interessati, rappresentanti di enti scientifici, esperti, rappresentanti delle associazioni volontarie convenzionate con il Servizio Protezione Civile e rappresentanti degli ordini professionali.

Art.3

(Compiti del Coordinamento per la Protezione Civile)

Compete al Coordinamento:

- 1) promuovere, approvare ed attuare tutte le attività volte alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, comprese le normative di sicurezza e antincendio per la costruzione di nuovi edifici o la manutenzione o l'adeguamento di quelli esistenti e degli impianti tecnologici;
- 2) promuovere, approvare ed attuare piani per l'organizzazione dei soccorsi nel caso si verifichi un evento dannoso;
- 3) adottare ordinanze per requisire beni mobili ed immobili necessari per fronteggiare le calamità e per evitare danni e pericoli a cose e persone;
- 4) adottare ordinanze relative al reclutamento di cittadini per concorrere alle operazioni di protezione civile;
- 5) promuovere piani educativi, anche in collaborazione con la Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione e con gli ordini professionali, campagne di informazione della popolazione per rendere edotti i cittadini del comportamento da tenere per prevenire e limitare i danni in caso del verificarsi di eventi dannosi;
- 6) promuovere e organizzare l'attività del volontariato anche attraverso le Giunte di Castello.

Art.4

(Il Capo del Servizio Protezione Civile)

E' istituita la figura del Capo del Servizio Protezione Civile, responsabile del servizio, a cui competono le seguenti funzioni:

- dirige ed organizza il Servizio Protezione Civile, al fine dell'applicazione della disciplina vigente in materia;
- cura ed istruisce l'attività del Coordinamento Protezione Civile;
- propone i piani di previsione e prevenzione e di soccorso;
- è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni prese dal Coordinamento della Protezione Civile;
- coordina le strutture operative quando intervengono nella esecuzione dei piani di soccorso;
- ha facoltà di adottare ordinanze in caso di calamità o eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;
- ha facoltà di emettere circolari di ordine tecnico-informativo, in materia di prevenzione;
- è responsabile dell'applicazione e verifica delle norme in materia di sicurezza e antincendio per la costruzione di nuovi edifici o la manutenzione o l'adeguamento di quelli esistenti e degli impianti tecnologici.

La nomina del Capo del Servizio Protezione Civile è effettuata dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato prioritariamente fra personale in servizio nella Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) laurea in ingegneria civile – edile - meccanica – elettrotecnica - ambientale – chimica o laurea in architettura o laurea in scienze geologiche o laurea in scienze ambientali, con esperienza quinquennale, professionalità e attitudine adeguate alla funzione da svolgere (per laurea si intende quella quinquennale del vecchio ordinamento o magistrale del nuovo ordinamento);
- 2) residenza anagrafica ed effettiva nel territorio.

L'incarico di Capo del Servizio di Protezione Civile è conferito con contratto di diritto privato, per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile.

Il trattamento economico del Capo del Servizio di Protezione Civile è definito dal Congresso di Stato, assumendo come termine di riferimento i trattamenti economici delle qualifiche dirigenziali del settore pubblico.

Tale trattamento economico viene deliberato dal Consiglio Grande e Generale.

La nomina a Capo del Servizio di Protezione Civile comporta il distacco per coloro che sono in organico e la cessazione del precedente incarico per coloro che sono stati assunti a contratto. Per il personale in organico il periodo di distacco viene computato ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Il Capo del Servizio Protezione Civile, nell'ambito di tutte le sue funzioni, afferisce al Dipartimento Affari Interni.

Su proposta del Congresso di Stato, il Consiglio Grande e Generale può deliberare la decadenza del Capo del Servizio Protezione Civile allorché sia accertato il venire meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni.

Art.5

(Criteri organizzativi della Protezione Civile)

Sulla base degli indirizzi indicati dal Coordinamento della Protezione Civile e dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, vengono redatti i piani per affrontare le emergenze ed il soccorso alla popolazione. Ogni piano deve prevedere una serie di provvedimenti che identificano competenze e responsabilità di chi è tenuto a valutare e decidere.

I piani di intervento sono predisposti per i rischi più gravi: incendio, inquinamento, dissesti strutturali di edifici, movimenti del suolo, dissesti idrogeologici, eventi meteorologici, emergenze sanitarie, nucleari, batteriologiche, chimiche e radioattive.

Il Capo del Servizio Protezione Civile, disponendo degli Uffici delle strutture operative della Protezione Civile, deve costituire una raccolta di dati periodicamente aggiornata relativa:

- 1) alla individuazione sul territorio di:
 - a) edifici pubblici e privati di uso pubblico;
 - b) edifici industriali che trattano o commerciano materie infiammabili, esplosivi, tossiche e nocive, corrosive, radianti;
 - c) zone boschive;
 - d) linee elettriche, tubature del gas, dell'acqua, della rete fognante e altri eventuali servizi tecnologici;
 - e) zone a rischio frane e smottamenti e a rischio idrogeologico.
- 2) alla quantità delle precipitazioni meteorologiche in tempo reale e al censimento di altri eventi climatici;
- 3) al rischio sismico.

Il Capo del Servizio Protezione Civile deve costituire e aggiornare periodicamente un registro delle materie pericolose per i rischi citati in riferimento alle ditte che le detengono, tenuto conto delle indicazioni pervenute al Servizio Protezione Civile in base a quanto stabilito con decreto da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Capo del Servizio Protezione Civile deve valutare, avvalendosi dei Dirigenti del Servizio Sanitario, la capacità di trattamento dei feriti, in riferimento ai rischi previsti e tenuto conto del progresso tecnologico e organizzativo.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei piani di intervento il Servizio deve disporre dei dati inerenti:

- a) ai mezzi in possesso delle strutture operative della Protezione Civile idonei per gli interventi pianificati;
- b) alle persone in grado di manovrare i mezzi di cui sopra;
- c) ai mezzi in possesso delle ditte private sammarinesi idonei per gli interventi pianificati;
- d) alle persone in grado di manovrare i mezzi di cui sopra.

Il Capo del Servizio Protezione Civile coordina tutte le strutture e organi di cui all'articolo 7 nell'esecuzione delle attività di protezione civile.

Il Capo del Servizio o, in caso di sua assenza o grave impedimento, il sostituto preventivamente indicato dal Coordinamento della Protezione Civile, darà esecuzione ai piani di protezione civile in base alla valutazione delle chiamate pervenute alla centrale operativa posta al Comando della Polizia Civile ed informerà il Presidente del Coordinamento.

Il Capo del Servizio Protezione Civile assume la direzione dell'intervento di protezione civile e adotta le necessarie disposizioni nel caso che l'evento sia classificato straordinario ai sensi dell'articolo 8; propone l'emanazione del decreto reggenziale di dichiarazione di "calamità naturale ed evento eccezionale" in applicazione dell'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1980 n.82 e del Decreto 26 febbraio 1981 n.15.

Il Capo del Servizio presenta ogni anno una relazione sullo stato della Protezione Civile sia per la parte dei piani di prevenzione e previsione che per gli interventi effettuati, prospettando anche le modifiche necessarie per l'aggiornamento ed a tale scopo mantiene contatti con le organizzazioni internazionali del settore.

Art.6 *(Raccolta dei dati)*

E' fatto obbligo agli Uffici e agli Enti Autonomi dello Stato di fornire al Servizio della Protezione Civile i dati richiesti di interesse del Servizio stesso.

I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente ai fini della protezione civile.

Art.7

(Strutture operative della Protezione Civile)

Le strutture operative che devono svolgere obbligatoriamente e in via prioritaria gli interventi di Protezione Civile sono:

- a) il Corpo della Polizia Civile e in particolare il personale della Sezione Antincendio e Protezione Civile e la Centrale Operativa del Corpo stesso;
- b) il Corpo della Gendarmeria;
- c) il Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato;
- d) l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.);
- e) l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.);
- f) i Servizi del Dipartimento Sanità;
- g) l'Ufficio Gestione Risorse Agrarie e Ambientali (U.G.R.A.A.);
- h) l'Ufficio Progettazione;
- i) il Sistema Informativo Territoriale;
- l) il Servizio Prevenzione e Protezione;
- m) la Croce Rossa Sammarinese;
- n) il personale volontario reperibile presso le Giunte di Castello;
- o) le associazioni di volontari convenzionate con la Protezione Civile;
- p) gli enti che, pur avendo finalità e scopi diversi, abbiano al proprio interno una organizzazione potenzialmente utile quale struttura della Protezione Civile.

Possono altresì essere chiamati, e quindi far parte delle strutture operative della Protezione Civile, i Corpi Uniformati Volontari della Repubblica.

Le strutture operative svolgono a richiesta del Servizio della Protezione Civile le attività previste dalla presente legge, nonché i compiti di supporto e consulenza al Servizio stesso.

Nelle sedi delle Giunte di Castello o in altri locali disponibili vengono costituiti presidi al fine di organizzare e munire di attrezzatura di base il personale reperibile nell'ambito dei Castelli.

Art.8

(Tipi di intervento di Protezione Civile)

Gli interventi della Protezione Civile sono di due tipi: ordinari e straordinari.

Sono ordinari gli interventi riguardanti l'attività preventiva ivi compresa l'applicazione delle norme di sicurezza e antincendio per gli edifici e che affrontano l'evento dannoso col solo impiego degli organi e strutture della Protezione Civile.

Sono straordinari gli interventi che richiedono l'utilizzo di personale e mezzi, sammarinesi o forensi, non appartenenti alle strutture della Protezione Civile o che presuppongono l'adozione di ordinanze o decreti.

Il Coordinamento della Protezione Civile indicherà anche le tipologie di intervento che potranno essere eseguite, su specifica richiesta di cittadini, dalla Sezione Antincendio e Protezione Civile.

L'onere di tali interventi, definito da apposito provvedimento, sarà a carico del soggetto richiedente.

Art.9

(Modalità di intervento – Unità di Crisi)

Quando, a seguito di eventi dannosi, la Sezione Antincendio e Protezione Civile non riesce a far fronte, per qualsiasi ragione e con le normali procedure, ai compiti d'istituto, il fatto deve essere

segnalato dalla Centrale Operativa della Polizia Civile, che funge anche da Centrale della Protezione Civile, al Capo del Servizio Protezione Civile.

Il Capo del Servizio Protezione Civile, presa visione delle caratteristiche dell'evento, ordina la messa in atto delle misure urgenti ritenute necessarie, prende contatto con i Dirigenti o i preposti delle altre strutture operative della Protezione Civile, convoca l'Unità di Crisi, informando opportunamente il Segretario di Stato per gli Affari Interni quale Deputato alla Protezione Civile.

Se il fatto è potenzialmente in grado di danneggiare persone o beni anche fuori territorio dello Stato, il Capo del Servizio Protezione Civile, sentito il Segretario di Stato, Deputato alla Protezione Civile, provvede alle comunicazioni del caso verso le autorità esterne competenti per territorio.

La riunione dell'Unità di Crisi ha luogo, di norma, presso la Centrale della Protezione Civile ed è convocata dal Capo del Servizio Protezione Civile.

Nella esecuzione del piano di intervento o delle singole azioni operative, il Capo del Servizio Protezione Civile assume poteri straordinari che gli consentono di impartire disposizioni cogenti ai Dirigenti ed operatori di tutte le strutture impiegate, assumendosi le relative responsabilità sulle azioni intraprese e sulle disposizioni emanate.

In caso di necessità il Capo del Servizio Protezione Civile ha facoltà di adottare ordinanze che consentono l'impiego di persone e mezzi nella disponibilità di soggetti privati.

Art.10

(La Sezione Antincendio e Protezione Civile)

L'Antincendio e Protezione Civile è una sezione del Corpo della Polizia Civile con il compito di operare con il Servizio della Protezione Civile per prevenire ed estinguere gli incendi, intervenire per prestare soccorso in occasione di incendi ed altri eventi dannosi che possano mettere in pericolo o ledano l'integrità della vita, dei beni, gli insediamenti e l'ambiente; la Sezione può svolgere compiti di servizio tecnico urgente. In particolari e complessi casi dell'evento, la Sezione Antincendio e Protezione Civile può richiedere aiuti esterni sulla base delle convenzioni vigenti.

Di norma ha il presidio della Centrale Operativa della Polizia Civile e la gestione dei mezzi antincendio e di protezione civile assegnati.

Quando vengono posti in esecuzione i piani di intervento per il verificarsi di un rilevante evento dannoso o nel pericolo che si verifichi, il Comandante della Polizia Civile e la Sezione Antincendio e Protezione Civile dipendono direttamente dal Capo del Servizio Protezione Civile.

Di norma collabora alla predisposizione dei piani di intervento e ai controlli che il Servizio della Protezione Civile effettua per verificare l'esecuzione delle norme di sicurezza e del loro mantenimento nel tempo.

La Sezione Antincendio e Protezione civile collabora con il Capo del Servizio della Protezione Civile per:

- la formazione dei Volontari;
- i sopralluoghi, le ispezioni e l'attività istruttoria previsti dalla normativa vigente per i pareri di competenza.

Art.11

(Personale del Servizio Protezione Civile e della Sezione Antincendio e Protezione Civile)

La dotazione del personale del Servizio Protezione Civile e della Sezione Antincendio e Protezione Civile sarà disciplinata da apposita legge.

Il Servizio Protezione Civile e la Sezione Antincendio e Protezione Civile possono avvalersi di personale volontario reclutato secondo la disciplina da adottarsi con decreto su proposta del Coordinamento della Protezione Civile.

Il personale deve avere una specifica preparazione fisica e tecnica ed essere in grado di mantenere in efficienza i mezzi e le attrezzature in dotazione e partecipare obbligatoriamente ai corsi di istruzione predisposti.

Tutti i componenti dei Corpi del Dipartimento di Polizia sono tenuti a collaborare con il Servizio Protezione Civile e la Sezione Antincendio e Protezione Civile su disposizione del Capo del Servizio Protezione Civile.

Art.12

(Unità Operativa Permanente e di Pronto Intervento)

Su proposta del Coordinamento per la Protezione Civile sarà costituita l'Unità Operativa Permanente e di Pronto Intervento da istituirsi all'interno degli Uffici e Servizi dello Stato di cui all'articolo 7.

Art. 13

(Volontariato)

Al fine della più ampia partecipazione all'attività della Protezione Civile sia per i cittadini sia per i gruppi organizzati, è prevista la figura del volontario della Protezione Civile, le cui funzioni e operatività saranno definite dal Coordinamento per la Protezione Civile.

Art.14

(Norme finanziarie)

Agli oneri finanziari derivanti dalla attività del Servizio Protezione Civile e della Sezione Antincendio e Protezione Civile si provvederà mediante la creazione di appositi capitoli di spesa nell'ambito del Bilancio dello Stato.

Le spese che fossero necessarie per interventi straordinari vengono approvate dal Coordinamento della Protezione Civile, fermo restando il rispetto delle procedure amministrative in vigore.

Art.15

(Norme finali e transitorie)

Entro sei mesi dalla nomina del Capo del Servizio della Protezione Civile, dovranno essere predisposte le normative di cui al punto 1 dell'articolo 3 della presente legge, ivi comprese quelle necessarie a regolare le misure e le cautele da adottare nella progettazione ed esecuzione delle opere di costruzione utili a minimizzare i rischi di incendio e salvaguardare l'incolumità di persone e cose.

Il Capo del Servizio della Protezione Civile, in accordo con i Dirigenti delle strutture della Protezione Civile, propone al Coordinamento della Protezione Civile un piano di intervento standard per far fronte immediato ad eventi dannosi.

Il Capo del Servizio di Protezione Civile collabora in caso di emergenze legate a precipitazioni nevose al Servizio di rotta neve, di cui alla Legge 24 luglio 1992 n. 59.

In attesa dell'adozione della legge di cui al primo comma del precedente articolo 11, da proporsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comandante della Polizia Civile, nell'ambito dell'organizzazione interna del Corpo, comunicherà al Coordinamento per la Protezione Civile il personale e i mezzi assegnati alla Sezione Antincendio e Protezione Civile.

Per la corrente XXV^a Legislatura l'attribuzione della delega della Protezione Civile rimane assegnata secondo le disposizioni vigenti.

Art.16

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

Sono abrogati la Legge 1° marzo 1983 n.24 e il Decreto 25 aprile 1984 n.44 ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2006/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani